

## REGOLAMENTO (CE) N. 2165/2001 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2001

## recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le importazioni di caffè solubile di cui al codice NC 2101 11 11

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Negli ultimi anni la diversità dell'offerta di caffè solubile sul mercato comunitario si è sensibilmente ridotta.
- (2) L'apertura di un contingente tariffario a dazi nulli per un volume limitato di caffè solubile appare la soluzione migliore per poter rimediare a tale tendenza all'uniformazione del prodotto.
- (3) Al fine di garantire un utilizzo ottimale del contingente tariffario, l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica costituisce il metodo di gestione più indicato.
- (4) Al fine di garantire una gestione efficace di tale contingente, occorre esigere la presentazione di un certificato d'origine, comprovante l'origine della merce, per le importazioni di caffè solubile originario del Brasile, principale fornitore e beneficiario del contingente.
- (5) La commercializzazione nella Comunità del caffè solubile ammesso a beneficiare del contingente tariffario deve avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria <sup>(1)</sup>.
- (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2002, le importazioni di caffè solubile di cui al codice NC 2101 11 11 originarie di tutti i

paesi sono ammesse al beneficio di un contingente tariffario a dazi nulli.

## Articolo 2

Il contingente tariffario è aperto annualmente e per una durata iniziale di 3 anni. Il volume del contingente è fissato come segue:

- 10 000 tonnellate dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002,
- 12 000 tonnellate dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003,
- 14 000 tonnellate dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

## Articolo 3

Il contingente tariffario è diviso in due parti:

- a) un contingente dell'87,4 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2000, destinato alle importazioni originarie del Brasile; e
- b) un contingente del 12,6 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2001, destinato alle importazioni provenienti dagli altri paesi terzi.

## Articolo 4

1. L'origine del caffè solubile ammesso a beneficiare del contingente tariffario è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2. L'ammissione al beneficio della parte del contingente tariffario attribuita al Brasile in conformità dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rispondente alle condizioni previste dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(3)</sup>.

I certificati d'origine sono ricevibili solo se i prodotti in questione sono conformi ai criteri di determinazione dell'origine previsti dalle disposizioni in vigore nella Comunità.

## Articolo 5

Il contingente tariffario viene gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

<sup>(1)</sup> GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.  
<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).